



Comune di Zoagli

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DI GIUNTA
(Art. 141 - D.L. 267/2000)

Numero 24 Del 27-05-2020

Oggetto: CRITERI PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD PREVISTI DALL'ART. 8, COMMA 2, DELLA L.R. 49/2009 E S. M. E I. E DELL'ART. 12, COMMA 2, DELLA L.R. 10/2012 E DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MONETIZZAZIONE (PERIZIA N. 99/2020)

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario SANSALONE ORNELLA con la partecipazione del Dott VALLESE MASSIMO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

=====

Soggetta a controllo	N	Soggetta a comunicazione	N
Immediatamente eseguibile	S		

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 12-05-20

F.to Il Responsabile del servizio
VIGNALE ROBERTO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 12-05-20

F.to Il Responsabile del servizio
MEUCCI ALESSANDRO

PARERE: Visto in ordine alla **VISTO CONFORMITA'**

Data: 27-05-20

F.to Il Segretario Comunale
VALLESE MASSIMO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- la Regione Liguria, in data 3 novembre 2009, ha approvato la Legge Regionale n. 49 ad oggetto: *"Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio"* con cui, in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e/o in salvaguardia, si sono disciplinati interventi edilizi atti a promuovere l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole ed alle misure di premialità previste dalla stessa legge;
- in particolare gli articoli 6, 7 dalla citata L.R. 49/2009, consentono, in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, la demolizione e la ricostruzione con incremento volumetrico degli edifici *"susceptibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale"* secondo le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettera c) della stessa legge, con la possibilità di ampliare detti edifici *"fino al 35% della sommatoria dei volumi esistenti"* che, con le premialità previste dall'art. 7bis, per il Comune di Zoagli può giungere sino ad un massimo del 50% dei volumi esistenti, come altresì l'art. 4, comma 1, lett. b) consente l'ampliamento degli edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente diruti;
- la realizzazione delle suddette opere è soggetta all'obbligo per il soggetto attuatore di adempiere alla pattuizione prevista dall'art. 8 comma 2 della citata Legge Regionale n. 49/2009 e s.m.i., che prevede che il rilascio del permesso di costruire sia subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di loro attuazione;
- in data 5 aprile 2012, la Regione Liguria ha approvato la Legge Regionale n. 10, recante norme sulla *"Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e di riordino dallo Sportello Unico"*;
- la L.R. 10/2012 opera un'integrale revisione della disciplina dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in attuazione della normativa statale in materia (D.P.R. n. 140 del 07.09.2010), razionalizza le procedure per l'avvio delle attività produttive e per la realizzazione sotto il profilo urbanistica-edilizio dei relativi impianti;
- in particolare l'art. 12 della citata L.R. 10/2012 come modificato dall'art. 8 della L.R. 06 febbraio 2020 n. 1 ammette l'esecuzione di opere edilizie per lo sviluppo degli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali, a strutture turistico ricettive e ad attività socio-assistenziali e commerciali (sono escluse le grandi strutture di vendita) mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 14 della L.R. 16/2008 e s. m. e i. anche *"mediante il procedimento unico di cui all'articolo 10 della stessa Legge Regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell'autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il Comune dell'atto convenzionale"*.

EVIDENZIATO PERTANTO che gli interventi sopra indicati da eseguirsi ai sensi degli artt. 4, comma 1, lettera b), 6, 7 e 7bis della L.R. 49/2009 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. 10/2012 e s.m.i. comportano un aumento del carico urbanistico non previsto dal PRG approvato con D.P.G.R. n. 1127 del 20/10/1988 tutt'ora vigente;

CONSIDERATO che:

- la Legge Regione Liguria n. 25 del 07.04.1995 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) al comma 4 dell'art. 11 prevede testualmente: "Nel caso in cui l'intervento, pur non comportando l'alterazione della struttura urbanistica preesistente, sia soggetto a strumento urbanistico attuativo od a concessione edilizia convenzionata, è facoltà del Comune di richiedere la monetizzazione rinunciando in tal caso all'incremento di cui alla lettera D2 della tabella B";
- la circolare della Regione Liguria n. 59132/1047 del 17/05/1995 (Istruzioni per l'applicazione della L.R. n. 25/95 — punto 8), nell'analizzare i rapporti fra contributo di concessione edilizia da permesso di costruire e prestazioni di urbanizzazione imposte a livello di strumentazione urbanistica attuativa, evidenzia che l'art. 11, comma 4, della legge n. 25/95, sancisce legislativamente il principio secondo il quale, è ammissibile la monetizzazione dell'obbligo di realizzazione dagli standard. Tale obbligo è assolvibile con:
 - a) il pagamento del solo contributo di costruzione (monetizzazione sostitutiva) nei casi in cui l'intervento non comporti un'alterazione della struttura urbanistica dell'ambito;
 - b) la determinazione di un onere finanziario equivalente alle prestazioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escluso quelle di urbanizzazione primaria di interesse esclusivo dovute, nei casi in cui l'intervento determini uno squilibrio, nei termini sopra precisati, del rapporto abitanti/servizi, ma interessi un ambito caratterizzato da una situazione morfologica ed urbanistica e da oggettive condizioni dal contesto territoriale e del tessuto edificato tali da non consentire il superamento di detto squilibrio con la previsione di aree destinate a standard.

In tale ultimo caso, a condizione che,

- a) questa "monetizzazione" risulti, in primo luogo, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al contributo concessorio, da versarsi integralmente a norma di legge all'atto del rilascio dello o delle pertinenti concessioni edilizie ora permessi di costruire;
- b) sia, in secondo luogo, specificata da parte dell'Amministrazione Comunale la destinazione d'impiego della somma così ottenuta a fini di realizzazione di pubblici servizi individuati e localizzati;

ATTESO che:

- gli interventi edilizi che comportano aumento del peso insediativo presuppongono un nuovo sistema infrastrutturale ed urbanizzativo e la loro partecipazione all'attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie secondo la quantificazione individuata all'art. 3 del D.M. 1444/1968 per gli insediamenti residenziali (mq. 18 per ogni nuovo abitante insediato) ed all'art. 5 del D.M. 1444/1968 per le attività produttive (10% della nuova superficie per attività industriali ed artigianali e l'80% della nuova superficie per attività commerciali e direzionali). Per gli edifici a carattere residenziale il limite di mq. 18 di standard per abitante insediato va incrementato sino al soddisfacimento del parametro di mq. 24,00 di standard per abitante insediato in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del P.R.G. vigente e

come confermato dal Regolamento Regionale n. 2 del 25 Luglio 2017 con l'inclusione all'art. 3 del Comune di Zoagli nella categoria dei comuni costieri;

- la monetizzazione delle urbanizzazioni sopra indicate si rende opportuna qualora l'acquisizione delle aree non risulti oggettivamente possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro limitata estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali (accessibilità esclusivamente privata, intervento in posizione marginale, dotazioni a standard da corrispondere di dimensioni troppo esigue o poco significative, dotazioni proposte di uso prevalentemente funzionale all'intervento privato da realizzarsi e quindi di scarsa utilità collettiva, dotazioni previste aventi caratteristiche tali da generare futuri problemi per la C.A. causa servitù, vincoli o commistione con altre proprietà private);
- la Convenzione prevista dall'art. 8, comma 2, della L.R. 49/2009 e dall'art. 12, comma 2, della L.R. 10/2012, può conseguentemente a quanto sopra espresso prevedere, in alternativa totale o parziale delle cessioni, che i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguente per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione delle aree;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Lombardia, sez. II, 01/08/2013, n. 2056, secondo cui "Il potere del Comune di imporre la cessione di aree a standard o la monetizzazione sostitutiva di tale obbligo trovano fondamento, oggi, nel D.P.R. n. 380 del 2001 (in particolare nell'art. 12) e, prima, nella Legge Urbanistica n. 1150 del 1942 (artt. 28 e 31);

RITENUTO CHE per interventi riconducibili agli articoli 4, comma 1, lettera b) 6, 7 della L.R. 49/2009 o all'art. 12 della L.R. 10/2012, la monetizzazione sia possibile anche esaminati i pareri rilasciati da Regione Liguria, in merito alla problematica, alle seguenti condizioni:

- il ricorso alla monetizzazione costituisce fattispecie eccezionale;
- gli standard vanno reperiti prevalentemente nell'ambito dell'area di intervento;
- la monetizzazione è consentita a condizione che l'ambito sia già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste dallo strumento urbanistico vigente e/o adottato;
- la monetizzazione non può dipendere dalla mancata disponibilità di aree del proponente da cedere, ma da una effettiva situazione di soddisfacimento degli standard;
- le opere derivanti da tali interventi dovranno essere utilizzate per realizzare aree a standard;
- la quantificazione degli standard per interventi riconducibili agli art. 6 e 7 è da commisurare:
 - 1) alla sola quota di incremento alla volumetria preesistente nei casi in cui venga mantenuta la destinazione d'uso originaria;
 - 2) alla volumetria complessiva del manufatto nei casi di cui all'art. 7 ove si prevede il cambio di destinazione d'uso in una funzione urbanistica diversa da quella produttiva originaria (specie per la destinazione residenziale).

RITENUTO PERTANTO CHE per i soli interventi da realizzarsi ai sensi delle L.R. 49/2009 e 10/2012 e ss. mm. e ii., la monetizzazione, come disciplinata dalla normativa richiamata, debba ritenersi applicabile in tutte le zone del vigente P.R.G., come alternativa alla individuazione e realizzazione di spazi pubblici, sia per i casi di mancato aggravio del carico insediativo, se e in quanto l'intervento sia soggetto a contributo di

costruzione, sia per i casi in cui l'intervento determini uno squilibrio nel rapporto abitanti/servizi (in quest'ultima ipotesi come monetizzazione aggiuntiva);

ATTESO CHE gli interventi realizzati in base alle Leggi Regionali 49/2009 e 10/2012 e ss. mm. e ii. richiedono una particolare attenzione al tema del reperimento degli standard urbanistici, sia per il loro carattere episodico e svincolato dalla pianificazione generale urbanistica, sia per l'aumento di volumetria ammesso con la finalità di promuovere la riqualificazione del tessuto edificato e l'ampliamento delle attività produttive, concretizzanti per converso un aumento del carico insediativo previamente non oggetto di una puntuale programmazione al fine del suo bilanciamento con i servizi esistenti;

RAVVISATO opportuno e necessario determinare il prezzo al mq. per la monetizzazione delle aree da corrispondere al Comune destinate al soddisfacimento degli standard;

DATO ATTO che nella determinazione del valore da attribuire alle aree è opportuno tenere conto della spesa per gli interventi di sistemazione, per cui il valore è determinato dal costo di acquisto più il costo delle opere;

CONSIDERATO che in dottrina la monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle stesse aree ogni volta che la cessione non sia possibile o non sia ritenuta conveniente e/o utile da parte della C.A. in base ai criteri sopra richiamati;

RITENUTO pertanto di stimare preferibilmente, in base alle prioritarie necessità del territorio, quale criterio generale per la monetizzazione degli standard, il valore medio di realizzazione delle aree a verde, parchi e aree giochi e di quelle a parcheggio pubblico;

ACCERTATO CHE:

- il Comune di Genova con D.D. n. 2011-245.0.0 – 13 ha aggiornato i valori di riferimento delle quote di monetizzazione per le aree non cedute alla C.A. quali spazi da destinare a standard urbanistici; nella medesima ha deliberato per ciascuna circoscrizione del proprio territorio la più adeguata quota di monetizzazione con valori unitari variabili da € 147,00/mq. ad € 324,00/mq.;
- numerosi Comuni della Liguria hanno deliberato recentemente valori unitari a metro quadrato di quota per la monetizzazione alternativa alla cessione degli standard urbanistici ravvisando importi variabili da € 200,00/mq. a € 300,00/mq.;
- la Regione Liguria con D.L.L. 199/2011 ha stimato in € 300,00/mq. il costo medio delle opere di urbanizzazione da destinarsi a verde attrezzato ed in € 200,00/mq. quello per parcheggio pubblico;

VISTO quanto determinato da altre Amministrazioni Comunali aventi caratteristiche territoriali simili a quelle presenti nel Comune di Zoagli;

ATTESO CHE i valori di monetizzazione si attestano intorno ad € 270,00/mq. (valore medio);

ATTESO CHE tale valore medio risulta coerente con il valore tabellare della diretta realizzazione sommato al valore che con la mancata realizzazione diretta delle opere non viene ceduto al Comune;

RITENUTO PERTANTO opportuno adottare un valore medio di quota di monetizzazione pari ad € 270,00/mq, in linea con i valori sopra richiamati; tale valore sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 25/1995, entro il 31

marzo di ciascun anno, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

RITENUTO opportuno modulare il suddetto valore medio sulla base della zonizzazione del territorio comunale fornita dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) come individuata nell'allegata planimetria sub "A", nei seguenti termini:

Zona B1	CENTRO E FASCIA LITORANEA	€ 310,00
Zona D1	MEDIA FASCIA COLLINARE	€ 270,00
Zona R1	FASCIA COLLINARE ALTA	€ 240,00

CONSIDERATO CHE nel caso in cui venga assentita la monetizzazione degli standard, il privato non deve realizzare alcuna opera di urbanizzazione, ma viene stabilita una prestazione monetaria sostitutiva delle opere di urbanizzazione costituenti standard e che gli impegni formali costituiti dalla stipula di una convenzione per il rilascio del permesso di costruire convenzionato, finiscono per costituire un inutile aggravamento procedurale in contrasto con i principi di cui all'articolo 2 della Legge n. 241/1990, oltre a costituire un onere economico aggiuntivo per il richiedente, contrario ai recenti principi in materia di attività amministrativa ed alle necessità di snellimento burocratico, più volte evidenziate dal legislatore statale;

RICHIAMATE il proposito le recenti norme statali in materia di snellimento del procedimento amministrativo, di incentivazione degli sportelli unici dell'edilizia e delle attività produttive;

TENUTO CONTO altresì che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto la materia del procedimento amministrativo di competenza statale e ha indicato gli spazi di legislazione regionale nell'ampliare le garanzie del cittadino e non nel restringerle;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in cui venga assentita, in via eccezionale, la monetizzazione quale prestazione sostitutiva della realizzazione di opere di urbanizzazione nell'ambito della L.R. 49/2009 e della L.R. 10/2012, appare eccessivo aggravare il procedimento amministrativo con una convenzione, anche tenuto conto del fatto che i contenuti della suddetta convenzione non potrebbero essere che quelli riferiti alla tempistica di versamento delle somme e le relative garanzie;

RITENUTO CHE l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione con conseguente cessione delle aree al fine del soddisfacimento degli standard dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO pertanto che la monetizzazione degli standard debba ritenersi applicabile in tutto il territorio comunale, a seguito di preliminare valutazione caso per caso del pubblico interesse, secondo i già richiamati criteri generali;

VISTI e RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 02/04/1968 n. 1444;
- il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss. mm. e ii.;
- la L.R. n. 16/2008 e ss. mm. e ii.;
- la L.R. n. 49/2009 e ss.mm. e ii.;
- la L.R. n. 10/2012 e ss. mm. e ii.;

ATTESO CHE il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267;

PRESO ATTO del visto di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 D.Lgs 18/8/2000 n° 267 sulla presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di evidenziare che per gli interventi di cui all'art. 4 – comma 1 - lettera b) e agli articoli 6 e 7 della L.R. 49/2009 e ss.mm. e ii. e di cui all'art. 12 – comma 2 – della L.R. 10/2012, la dotazione di standard costituisce la regola e che la loro monetizzazione costituisce l'eccezione;
- 2) di stabilire che è possibile consentire la monetizzazione per gli interventi previsti dalla L.R. n. 49/2009, art. 4, comma 1, e artt. 6 e 7 e di quelli previsti dalla L.R. n. 10/2012, art. 12, comma 2, secondo una preliminare valutazione a priori del pubblico interesse da parte del Dirigente da sottoporre poi per la definitiva approvazione alla Giunta Comunale al fine di assicurare rispondenza agli indirizzi politici per lo sviluppo del territorio;
- 3) di dare atto che nel caso in cui vengano consentite le monetizzazioni delle opere di urbanizzazione previste per il soddisfacimento degli standard, per gli interventi richiamati nell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 49/2009 e cioè le “demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7 nonché gli interventi di ampliamento di all'art. 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di valore testimoniale parzialmente diruti, e di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 10/2012 non è necessario l'atto unilaterale d'obbligo e la convenzione, in quanto non sono previste opere di urbanizzazione ma solo obblighi di versamento di somme di denaro sostitutive delle opere medesime e relative garanzie di regolare versamento;
- 4) di dare atto che la monetizzazione degli standard può essere imposta dal Comune qualora corrisponda maggiormente al pubblico interesse, in applicazione dei criteri previsti nel presente atto, anche a prescindere da una richiesta in tal senso da parte del privato;
- 5) di precisare, pertanto, che le somme previste a titolo di monetizzazione delle opere a standard saranno destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione localizzate sul territorio Zoagliese;
- 6) di dare atto che il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato al versamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione, oltre alle altre somme dovute (oneri, diritti, ecc.), fatta salva la rateizzazione delle stesse in un massimo di quattro rate (la prima rata da versare prima del rilascio del permesso di costruire), nel qual caso dovranno essere prestate idonee garanzie mediante fidejussione bancaria per le restanti tre rate da versarsi con un intervallo massimo di sei mesi;
- 7) di determinare il valore medio di monetizzazione delle aree da corrispondere al Comune, nei casi ammessi dall'art. 8, comma 2, della L.R. n. 49/2009 e ss.mm. e ii. e dall'art. 12, comma 2, della L.R. 10/2012 e ss. mm. e ii., per la realizzazione di standard in **€ 270,00/mq**, da aggiornarsi annualmente in base

alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, corrispondente al valore di stima delle aree ed il costo delle opere;

- 8) di modulare il suddetto valore medio sulla base della zonizzazione del territorio comunale fornita dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), come individuata nell'allegata planimetria sub "A", nei seguenti termini:

Zona B1	CENTRO E FASCIA LITORANEA	€ 310,00
Zona D1	MEDIA FASCIA COLLINARE	€ 270,00
Zona R1	FASCIA COLLINARE ALTA	€ 240,00

- 9) di demandare all'ufficio tecnico gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione in particolare per quanto concerne la verifica, per ogni singolo intervento, dalla corretta quantificazione delle superfici delle opere di urbanizzazione che dovranno essere monetizzate. I parametri da applicare per la quantificazione di dette aree sono quelli previsti dal D.M. 1444/1968 che per gli edifici a carattere residenziale vanno incrementati sino al soddisfacimento del parametro di mq. 24,00 di standard per abitante insediato così come previsto dall'art. 10 del P.R.G. vigente e come confermato dal Regolamento Regionale n. 2 del 25 Luglio 2017;
- 10) di dare atto che la monetizzazione degli standard urbanistici come quantificata con la presente deliberazione assorbe la quota scomputabile degli oneri di urbanizzazione (quota di interesse esclusivo per l'operatore + quota di interesse generale) restando dovuto per il soggetto attuatore la sola quota riferita al costo di costruzione;
- 11) di dare atto che il seguente provvedimento avrà riflessi diretti ed indiretti sul patrimonio dell'Ente;

**SUCCESSIVAMENTE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Al SENSI e per gli EFFETTI di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **F.to IL SEGRETARIO COMUNALE**
SANSALONE ORNELLA **Dott. VALLESE MASSIMO**

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 28-05-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

REP. N. _264_

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi 28-05-2020 al 12-06-2020 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000

Li, 13-06-2020

F.to IL SEGRETRAIIO COMUNALE
Dott. VALLESE MASSIMO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Zoagli, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
VALLESE MASSIMO